



Le conclusioni dei Tribunali mettono in evidenza la non necessità di autorizzazione

## Acque emunte: il TAR Napoli si pronuncia sul trattamento negli interventi di MISE

La sentenza del TAR Campania, sez. Napoli, 21 marzo 2012 n. 1398, riguarda il caso di messa in sicurezza di emergenza di un sito conseguente a un improvviso sversamento di olio paraffinico da un serbatoio ivi presente. In particolare, è stato attivato, da parte dell'azienda proprietaria del sito, un impianto di trattamento acque ai fini della desolazione delle stesse, con conseguente riutilizzo del materiale oleoso nei processi produttivi. Le conclusioni del Tribunale campano mettono in evidenza la qualifica delle acque emunte come scarichi e la non necessità di autorizzazione per gli impianti di trattamento acque negli interventi di MISE.

### ● TAR Campania, sez. Napoli, 21 marzo 2012 n. 1398

**Bonifica dei siti contaminati - Acque di falda emunte - Rispetto dei limiti di scarico in acque superficiali - Possibilità di trattamento - Regime degli scarichi**

La legge vuole porre una disciplina speciale per la gestione delle acque di falda emunte nelle operazioni di messa in sicurezza e di bonifica, riconducibile alla normativa sugli scarichi idrici e non a quella sui rifiuti, con la conseguente non applicabilità, per le stesse acque, della disciplina sui rifiuti.

**Bonifica dei siti contaminati - Sversamento accidentale di olio - Messa in sicurezza di emergenza - Impianto di trattamento acque - Autorizzazione ex art. 208, D.Lgs. n. 152/2006 - Non sussiste**

Un impianto finalizzato al trattamento di acque emunte da falda da riutilizzare nel ciclo produttivo, pur se idoneo a contribuire in maniera determinante e duratura a risolvere i problemi della bonifica delle contaminazioni storiche del sito, rappresenta uno strumento in grado di alleggerire il carico ambientale del sito, per modo che la sua attivazione non può essere condizionata all'espletamento di adempimenti burocratici (quali il rilascio dell'autorizzazione ex art. 208, D.Lgs. n. 152/2006, relativi a progetti di bonifica), che non sono previsti per siffatti tipi di interventi di messa in sicurezza di emergenza e che finirebbero con il vanificare l'urgenza e la tempestività che l'intervento richiede.

● di **Attilio Balestreri**, *B&P Avvocati*

### Il caso

Il caso esaminato dal Tribunale ha come oggetto la messa in sicurezza di emergenza di un

sito conseguente a un improvviso sversamento di olio paraffinico da un serbatoio ivi presente. L'azienda proprietaria del sito, per fron-



teggiate la presenza in falda di surnatante oleoso, ha attivato un impianto di trattamento acque ai fini della desolazione delle stesse, con conseguente riutilizzo del materiale oleoso nei processi produttivi. La Provincia di Napoli, a seguito di comunicazione da parte della società di attivazione delle suddette misure di MISE, ha richiesto per l'impianto di trattamento delle acque di falda il possesso dell'autorizzazione ex art. 208, D.Lgs. n. 152/2006, qualificando come rifiuti le acque di falda emunte. Di diverso avviso parte ricorrente, in forza del disposto dell'art. 243, D.Lgs. n. 152/2006, e delle caratteristiche dell'impianto nel caso di specie.

### Le affermazioni del TAR Campania

Due sono le affermazioni di interesse nella sentenza del TAR Campania in commento:

- hanno natura di scarichi idrici le acque emunte negli interventi di messa in sicurezza di emergenza, così come in quelli di bonifica, purché scaricate, previo eventuale riutilizzo, nello stesso sito e nel rispetto dei relativi limiti di scarico in acque superficiali;
- l'utilizzo di un impianto di trattamento acque di falda (attivato al solo scopo di recuperare l'olio accidentalmente sversato da un serbatoio di stoccaggio, per il riutilizzo di tale sostanza nel ciclo produttivo) costituisce intervento di MISE e non di bonifica, con la conseguenza di dover essere soltanto comunicato, ma non autorizzato ex art. 208.

La prima affermazione dei Giudici campani

risulta importante in quanto interviene in un tema, quello delle acque emunte nei procedimenti di bonifica, da anni dibattuto, e che vede ancor oggi due vivi orientamenti giurisprudenziali discordanti. Nella giurisprudenza sino a oggi formatasi, in estrema sintesi, le posizioni a confronto sono:

- le acque emunte nel corso delle operazioni di risanamento sono sottoposte alla disciplina sugli scarichi, con la conseguenza che le stesse possono essere, appunto, immesse in corpo idrico superficiale (o in fognatura) nel rispetto dei limiti indicati dall'art. 243 e purché vi sia canalizzazione delle acque emunte sino allo scarico, non interrotta da stoccaggio in vasche e conseguente trasporto su gomma<sup>[1]</sup>;
- le acque emunte sono sottoposte alla disciplina sui rifiuti, non potendo, dunque, essere scaricate in corpo idrico o in fognatura, bensì dovendo essere stoccate (nel rispetto dei limiti e delle condizioni per il deposito temporaneo), trasportate e smaltite da soggetti e presso impianti di depurazione autorizzati ai sensi della normativa sui rifiuti<sup>[2]</sup>.

I giudici campani si sono concentrati sul dettato normativo dell'art. 243, D.Lgs. n. 152/2006, e sul rispetto dei limiti di scarico in corpi idrici superficiali (confermato dalla CTU), ritenendo di applicare la normativa in tema di scarichi in base a:

- chiaro dato normativo dell'art. 243<sup>[3]</sup>;
- rispetto, nel caso di specie, dei limiti per lo scarico (già, peraltro, prima del trattamento)<sup>[4]</sup>;

1) *L'assunto deriva dalla complessiva lettura della giurisprudenza in merito, in particolare: Consiglio di Stato, sez. VI, 8 settembre 2009, n. 5256; TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 28 gennaio 2008, n. 90; TAR Sicilia, Catania, sez. I, 29 gennaio 2008, n. 207; TAR Sicilia, Catania, sez. I, 17 giugno 2008, n. 1188; TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 26 maggio 2008, n. 301; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 23 luglio 2008, n. 1068; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 11 giugno 2007, n. 2248; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 11 giugno 2007, n. 2247.*

2) *In questo senso, invece, si vedano le sentenze del TAR Lazio Roma, sez. II, 16 maggio 2011, n. 4214; TAR Sardegna, sez. II, 21 aprile 2009, n. 549; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 20 marzo 2009, n. 540; TAR Toscana, sez. II, 19 maggio 2010, n. 1523; TAR Toscana, sez. II, 6 ottobre 2011, n. 1452.*

3) *Art. 243, D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 208/2008): «Le acque di falda emunte dalle falde sotterranee, nell'ambito degli interventi di bonifica o messa in sicurezza di un sito, possono essere scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, nel rispetto dei limiti di emissione di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al presente decreto. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica dell'acquifero, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nella stessa unità geologica da cui le stesse sono state estratte, indicando la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione/reimmissione. Le acque reimmesse devono essere state sottoposte a un trattamento finalizzato alla bonifica dell'acquifero e non devono contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle presenti nelle acque prelevate».*

4) *Nella sentenza si legge, infatti: «nella fattispecie in esame, come si evince dalla documentazione tecnica depositata nonché dalla stessa relazione del C.T.U., le acque emunte dall'impianto (...) non sono rifiuti, ma sono già di per sé*

*(segue)*



- *ratio legis* orientata a porre una disciplina speciale per la gestione delle acque di falda emunte nelle operazioni di messa in sicurezza e di bonifica;
- consolidata giurisprudenza, richiamata a suffragio.

Pur potendo essere più completa la motivazione sul punto fornita in sentenza, quello che si rileva è l'importanza della conferma di un orientamento, quello che sottrae le acque emunte dal novero dei rifiuti, che risulta in linea:

- con il contenuto dell'art. 243, D.Lgs. n. 152/2006, e che "riempie" lo stesso di senso<sup>[5]</sup>;
- con l'orientamento del Consiglio di Stato (pur non richiamato in sentenza) che, preso atto dei contrasti giurisprudenziali, ha indicato i limiti per lo scarico delle acque emunte in corpi idrici superficiali, qualificandole pertanto come scarichi, con sentenza 8 settembre 2009, n. 5262<sup>[6]</sup>;
- con la prevalente dottrina sul tema<sup>[7]</sup>;
- con il fatto che il D.Lgs. n. 208/2008, sia intervenuto a integrare l'art. 243, estendendo il campo di applicazione proprio agli interventi di messa in sicurezza, come quello oggetto del caso deciso<sup>[8]</sup>.

La seconda affermazione del Collegio in relazione alla non necessità di autorizzazione per gli impianti di trattamento acque negli interventi di MISE, che pur sarebbe potuta discendere dalla ricostruzione svolta in merito alla natura delle acque stesse, in realtà è frutto di una valutazione di profili sia normativi che tecnici che, in ultimo, di logica rispetto alle finalità degli interventi di MISE.

Tre sono le motivazioni rinvenibili nella deci-

sione in commento per sostenere l'assunto della non necessità di autorizzazione:

- si prevede, per gli interventi di messa in sicurezza di emergenza, la sola comunicazione delle attività poste in essere alle amministrazioni procedenti, a fini informativi, e questo assunto normativo secondo i giudici ricomprende anche gli impianti finalizzati a porre in essere tali interventi;
- nel caso di specie, la CTU ha rimarcato la temporaneità dell'installazione dell'impianto nonché la funzione dello stesso di recupero dell'olio paraffinico sversato accidentalmente dal serbatoio;
- secondo i giudici, anche a livello logico subordinare l'utilizzo di strumentazioni necessarie per porre in essere interventi di MISE al possesso di autorizzazioni finirebbe «con il vanificare l'urgenza e la tempestività che l'intervento richiede», essendo la MISE volta a «fronteggiare eventi di repentina contaminazione».

Nelle affermazioni del TAR si rinvergono, dunque, i seguenti requisiti per rendere non necessaria l'autorizzazione ex art. 208:

- temporaneità dell'intervento (pur se gli effetti possano essere duraturi);
- finalità di contenimento e abbattimento di una contaminazione repentina.

La potenziale portata generale della decisione sul punto è in parte mitigata dai continui richiami alla tipologia di impianto utilizzato nel caso di specie nonché alla finalità dello stesso per il riutilizzo dell'olio nel ciclo produttivo. Resta, comunque, un orientamento importante e non isolato, in quanto conferma un filone giurisprudenziale già rilevante<sup>[9]</sup>. ●

conformi ai limiti previsti per lo scarico di acque industriali in corpo idrico superficiale, con la conseguenza che (...), anche su indicazione dei consulenti tecnici, ha ritenuto di dover provvedere egualmente al trattamento delle acque emunte unicamente al fine di evitare ogni possibile rischio futuro di contaminazione (laddove fossero emunte, diversamente da quanto fino a oggi accaduto, acque con concentrazioni di inquinamenti superiori ai limiti previsti per il relativo scarico), oltre che per riutilizzare e comunque scaricare acque con caratteristiche quantitative migliori».

5) È, infatti, l'interpretazione che permette di cogliere il profilo innovativo dell'art. 243.

6) Nella sentenza si legge: «il D.Lgs. n. 152/2006 ha disposto in modo specifico, nell'art. 243, in ordine allo scarico delle acque emunte, nell'ambito delle operazioni di bonifica, chiarendo un principio già insito nel D.Lgs. n.152/1999, ossia che lo scarico delle acque predette dalla falda nell'ambito dei procedimenti di bonifica di un determinato sito, deve attenersi ai limiti di emissione delle acque reflue industriali, qualora sia immesso in acque superficiali, limiti che corrispondono appunto a quelli indicati dal D.Lgs. n.152/1999», rimanendo «applicabili i diversi valori di contaminazione di cui al D.M. n. 471/1999 soltanto nelle ipotesi in cui le acque emunte siano destinate a essere riammesse in falda (cfr. TAR Puglia, Lecce, 11 giugno 2007, n. 2247; TAR Friuli-Venezia Giulia 28 gennaio 2008; TAR Sicilia, Catania, 29 gennaio 2008, n. 207)».

7) Si vedano, tra altri, Breida, Gestione delle acque di falda nell'ambito delle bonifiche: al via un nuovo corso?, in

(segue)




Ambiente&Sicurezza n. 10/2008, nonché Butti-Peres *TU ambientale: quali cambiamenti per la bonifica e la gestione delle acque di falda emunte?*, in Ambiente&Sicurezza n. 23/2006 e Bonifica in siti produttivi: quali gli aspetti più critici?, in Ambiente&Sicurezza n. 8, 2011.

- 8) *La prima versione dell'articolo inserita nel D.Lgs. n. 152/2006, non conteneva, infatti, il riferimento alla messa in sicurezza. Il D.L. n. 208/2008 (convertito con legge n. 13/2009) ha apportato una significativa modifica all'articolo prevedendo all'art. 8-quinquies «all'articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, dopo le parole: "interventi di bonifica" sono inserite le seguenti: "o messa in sicurezza"».*
- 9) *Si veda, tra molte, TAR Sicilia Catania, 29 gennaio 2008, n. 207, puntualmente richiamata in varie parti della sentenza in commento e nella quale si legge «appare del tutto irragionevole l'arresto procedimentale disposto dalla Provincia di Siracusa sulla base dell'asserita omessa autorizzazione dell'impianto di trattamento acque di falda ai sensi della normativa sui rifiuti, quando le disposizioni vigenti oggi chiariscono che tali acque non sono soggette al regime dei rifiuti bensì a quello, con il primo incompatibile, degli scarichi idrici». Il Tribunale siciliano, a differenza di quello campano nella sentenza in commento, tratta preliminarmente il tema della qualifica delle acque emunte come scarichi, dal quale discende la non necessità di autorizzazione per l'impianto. Come si può notare, le conclusioni sono, tuttavia, le medesime.*

## PROFESSIONI TECNICHE

NOVITÀ



## LA 231 AMBIENTALE

### La nuova responsabilità delle imprese per i reati ambientali

di C. Parodi, M. Gebbia, M. Bortolotto

Le nuove disposizioni introdotte, in applicazione del diritto comunitario, dal D.Lgs. 121/2011 hanno determinato importanti modifiche sia al codice penale che al «sistema 231», introducendo l'estensione della responsabilità degli enti e delle persone giuridiche ad una serie di reati deputati a fornire una tutela ai beni ambientali. **In quest'ottica la Guida Pratica 231 ambientale si propone come un utile e chiaro strumento per risolvere le oggettive difficoltà nell'applicazione delle nuove disposizioni.**

Particolare attenzione è stata dedicata alla tematica dei modelli organizzativi ed agli aspetti soggettivi degli illeciti.

L'opera si rivolge quindi alle imprese, ai consulenti aziendali, ma anche ai magistrati e avvocati che quotidianamente si ritrovano ad operare nel mondo del diritto.

Pagg. 208 – € 29,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.

Trova quella più vicina all'indirizzo

[www.librerie.ilssole24ore.com](http://www.librerie.ilssole24ore.com)

GRUPPO 24 ORE